

CAPACITA' ASSUNZIONALI E SPESE DI PERSONALE 2022/2023/2024

Posto che dal 2007 gli enti locali sono chiamati al contenimento della spesa del personale.

La materia ha avuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Conferenza Stato Città ed Autonomie ha fissato la data di entrata in vigore delle nuove regole, il 20 aprile 2020, con decreto di recepimento delle decisioni assunte dal consesso.

Il superamento della "dotazione organica"

L'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne – Succ. 1477 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Vincolo assunzioni a tempo indeterminato – art. 33, c. 2, DL 34/2019

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

In particolare, l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con*

una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

La spesa di personale: le componenti

Il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che si considerano:

- a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa del personale sono esplicitati nella legge n. 296/2006, ai sensi dell'art. 1, commi 557, chiaramente con le dovute modificazioni intervenute a seguito dell'emanazione del decreto attuativo interministeriale suddetto, con la sola eccezione dell'Irap adesso al netto:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di

rapporto di lavoro flessibile;

- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13, 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.C., Sez. Autonomie, deliberazione n. 21/2014);
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;
- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero ICI;
- diritti di rogito;
- spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

Spesa personale a tempo indeterminato.

In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo “valore soglia”, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le percentuali o valori soglia (di seguito anche VS), sono state così definite nella tabella 1) per le annualità 2020/2021:

Tabella1) – VS

a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

L'art. 5 dello stesso stabilisce poi che in sede possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Per il 2022 la tabella 2 prevede un aumento sino al valore soglia del 33% per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti.

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Al numeratore

Spesa di personale anno dell'assunzione, quantificata come somma degli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Al denominatore

Somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati – FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2022).

Il risultato della suddetta frazione (di seguito anche VF), tratterà le successive linee di indirizzo cui i Comuni dovranno attenersi nella gestione della spesa del personale.

Ipotesi 1) Se $VF > VS$, non è consentito alcun incremento della spesa del personale, fermo restando che occorrerà confrontarsi con l'ulteriore soglia di "rientro" o di "intolleranza" (di seguito anche VR), per verificare l'ammissibilità di un futuro turn over del personale.

In particolare occorrerà verificare se il rapporto della spesa del personale e le entrate correnti superino i seguenti ulteriori valori di rientro VR:

Tabella 2) VR.

a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

Se $VF > VR$ il Comune dovrà provvedere alla graduale riduzione annuale di VF, da raggiungersi non oltre il 2025, anche applicando un turn over inferiore al 100%, in modo tale che per l'anno 2025 $VF = o <$ di VR.

Ipotesi 2) Se $VF < VR$ e ancora $VF < VS$, la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare a $VF = VS$, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita della spesa.

L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare i sotto indicati valori percentuali, fissati anche essi in sede di Conferenza Stato-Città:

Tabella 3)

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
t) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

COMUNE DI DAVAGNA GE

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2021

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	1.813
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	343.712,77
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	343.712,77

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.305.498,38	1.285.726,81	1.228.445,09
2 - Trasferimenti correnti	64.068,81	248.475,26	147.569,29
3 - Entrate extratributarie	165.538,39	162.184,30	228.430,43
Totale entrate	1.535.105,58	1.696.386,37	1.604.444,81
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	1.611.978,92		
F.C.D.E.	86.245,32		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	1.525.733,60		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
22,53 %	28,60 %	32,60 %	6,07 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	92.647,03	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	436.359,80	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	29,00	0,00
2022	33,00	0,00
2023	34,00	0,00
2024	35,00	0,00
2025	0,00	0,00

Allegato il dettaglio dei capitoli di spesa Macroaggregato 1.01.00.00.000 *Redditi da lavoro dipendente*

Personale a tempo determinato

Nessuna novità è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato. La normativa e i recenti decreti COVID-19 non hanno apportato modifiche alle regole per questa categoria di lavoratori, da assumersi “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, come sarebbe attestabile dall'emergenza in atto, ma i cui limiti rimangono fissati sotto i consolidati elementi di carattere di spesa dell'anno 2009.

In particolare, l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, nella versione originaria, prevedeva che a “A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”.

Anno 2009 Totale € 27.779,05

Dipendenti		NETTO	RITENUTE FISCALI	RITENUTE SOCIALI	TOTALE
PATAVINI ENNIO	C3	2.759,58	824,29	363,13	3.947,00
PITTALUGA PAOLO 01/01/2009-30/06/2009	C1	9.511,25	2.383,41	1.431,75	13.326,41
PITTALUGA PAOLO 01/07/2009-31/12/2009	C1	7.469,30	1.864,91	1.171,43	10.505,64

Organico dell'ente alla data del 31.12.2021 NR. 9 DIPENDENTI.

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO	NOTE
B2	COLLABORATORE AMM.VO	1	
B3	COLLABORATORE AMM.VO	1	
B6	ADDETTO ALLA CUCINA	1	
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	
C4	ISTRUTTORE TECNICO-TRIBUTI	1	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	
D4	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1	

Nel luglio 2021 è stata assunta a seguito di concorso pubblico a tempo indeterminato e pieno, bandito nell'anno 2020, nr. 1 unità istruttore amministrativo Ufficio Anagrafe – Stato civile – Statistica – Leva ed Elettorale. Nel mese di giugno 2022 la suddetta unità è passata ad altra amministrazione tramite mobilità ed è stata sostituita con scorrimento di graduatoria in possesso dell'Ente.

Nel mese di settembre 2021 con contratto di somministrazione sino al 31.03.2022 è in forza presso l'Ufficio tecnico nr. 1 unità operaio B1 a tempo determinato e pieno.

Tetto di spesa Media triennio 2011/2023

Il tetto della spesa di personale pari alla media del triennio 2011-2013 non è abolito dall'articolo 33 del decreto Crescita (dl 34/2019).

Tale limite non è sfiorato nel triennio 2021/2022/2023.

Spesa di personale ai sensi art. 1 comma 557-ter L. 296/2006 Inserito dall'art. 3 comma 5 bis DL 90/2014 conv. Nella Legge 114/2014

	Spesa media rendiconti 2011/2013
Spesa intervento 01	459.210,56
Spese intervento 03	0,00
Irap 07	28.270,87
Altre spese incluse (Buoni pasto, rimborsi, formazione)	2.997,55
Totale spese di personale	490.478,98
Spese escluse	67.581,28
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	422.897,70
Spese correnti	1.534.490,99
Incidenza % su spese correnti	27,56%

PROSPETTO DI CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE C. 562 (ENTI NON SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015) CON RIFERIMENTO AL RENDICONTO 2020

	Media Triennio 2011/2023
spese intervento 01	€ 459.210,56
spese intervento 03	€ -
spese intervento 07	€ 28.270,87
altre spese:	
- buoni pasto	€ 2.997,55
Spesa media triennio al lordo delle componenti escluse	€ 490.478,98
componenti escluse	€ 67.581,28
Spesa media triennio al netto delle componenti escluse	€ 422.897,70

	Previsione spesa BFF anno 2022
spese intervento 01	€ 411.537,55
spese intervento 03	€ -
spese intervento 07	€ -
altre spese:	
- buoni pasto	€ 3.500,00
- commissioni concorso	€ 0,00

-rimborsi e formazione	€ 3.500,00
Totale spesa	€ 418.537,55

Il limite di € 422.897,70 Spesa media triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse è rispettato

BUDGET 2022/2023/2024 a previsione € 418.537,55 – Spesa rimodulata (allegato Calcolo della spesa del personale BPF 2022-2024).

La spesa prevista a bilancio 2022 copriva rispetto alla dotazione organica già le seguenti assunzioni:

- nr. 1 istruttore tecnico full time dal 01.08.2021;
- nr. 1 operaio full time a tempo determinato sino al 31.03.2022 e nr. 1 operaio full time a tempo indeterminato a partire dal 01.04.2022;
- nr. 1 istruttore amministrativo part-time a tempo determinato

POSTI DA COPRIRE CON IL NUOVO PIANO ASSUNZIONALE

Assunzioni a tempo indeterminato

Anno 2022:

ASSUNZIONE n. 1 ISTRUTTORE TECNICO C1 TEMPO PIENO E INDETERMINATO

La copertura di tale figura è avvenuta in data 01/02/2022 tramite scorrimento di graduatoria da altra P.A.;

ASSUNZIONE n.1 OPERAIO B1 già prevista slitta al 01/10/2022

La copertura di tale figura potrà avvenire tramite mobilità o concorso pubblico, le procedure sono in corso di espletamento;

ASSUNZIONE n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO

La copertura di tale figura avverrà mediante scorrimento di graduatoria interna con decorrenza 1° luglio 2022;

ASSUNZIONE n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 TEMPO PIENO E INDETERMINATO a copertura del passaggio tramite mobilità presso altra PA mediante scorrimento di graduatoria interna con decorrenza 1° luglio 2022;

Anno 2023: non prevista alcuna assunzione.

Anno 2024: non prevista alcuna assunzione.

Assunzioni a termine

Anno 2022:

Utilizzo con contratto di somministrazione di n.1 OPERAIO B1 sino al 30/09/2022;

Incarico con convenzione tra Comuni per il dipendente Geologo per ore nr. 2 settimanali dipendente di altra P.A. cat. D, econ. D4;

Incarico ex art.1, comma 557, della L. n.311/2004 per il dipendente collaboratore amministrativo B, cat. B3 sino al 31/10/2022;

Anno 2023:

Incarico con convenzione tra Comuni per il dipendente Geologo per ore nr. 2 settimanali dipendente di altra P.A. cat. D, econ. D4;

Anno 2024: non prevista alcuna assunzione.

Il Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2022/2023/2024, annualità 2022, registra un incremento di € 74.899,96 a fronte di un possibile incremento massimo di spesa da capacità assunzionale pari ad € 92.647,03.

A bilancio di previsione 2022/2023/2024, rispetto al 2021, la spesa viene incrementata oneri compresi – irap esclusa – come segue:

€ 28.493,79 per nr. 1 istruttore tecnico C1 - 36 ore

€ 14.246,90 per nr. 1 istruttore amministrativo C1 – 18 ore - passaggio da tempo determinato a indeterminato nel corso dell'anno 2022

€ 25.367,26 per nr. 1 operaio B1 - 36 ore passaggio da tempo determinato a indeterminato nel corso dell'anno 2022

€ 4.748,97 incarico collaboratore amministrativo B, cat. Econ. B3, ore 12 settimanali, art. 1, comma 557 L.311/2004 per 12 ore mesi da maggio a ottobre 2022

€ 2.043,04 convenzione tra i comuni di Torriglia e Davagna per nr. 2 ore geologo cat. D, econ. D4;